aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0347842
del 19/04/2023

REGIONE LIGURIA
VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i. in forma semplificata e modalità asincrona per il progetto di variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava di basalto denominata cava Acquafredda sita in Comune di Castiglione Chiavarese (Ge).

DETERMINAZIONE DI ASSENSO al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Al
SUE
del Comune di Castiglione Chiavarese
castiglione.chiavarese@pec.it

e p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Genova
e la Provincia di La Spezia
sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

Class. 2023/8.9.1/19
Pratica n. 44.879

Con riferimento alla documentazione trasmessa dallo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castiglione Chiavarese ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m. e i. nell'ambito della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona indetta con nota prot. n.1631 del 13.03.2023, assunta ai prot. n. 2023-0272804 in data 14.03.2023, per la variante degli interventi relativi al programma di coltivazione della cava denominata ACQUAFREDDA, è stato avviato il presente procedimento comportante l'effetto di espressione di assenso:

- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

  Detto pronunciamento risulta di competenza regionale per effetto

- dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 13/2014 e s.m. ("Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio");

- della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP procedente.

SI RICHIAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP procedente;

- le disposizioni contenute nella parte terza, Titolo I, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la l.r. 6 giugno 2014, n. 13, recante: "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

SI DA ATTO CHE:

- con decreto dirigenziale regionale n. 182 del 10.02.2015 è stata rilasciata alla Cava Acquafredda S.r.l. l'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale nell'ambito del contestuale rilascio dell'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di diabase denominata "ACQUAFREDDA", così come da ultimo rinnovata sotto il profilo paesaggistico con provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive Associato dei Comuni di Casarza Ligure – Moneglia – Castiglione Chiavarese con prot. n. 0000019 del 25.01.2021.

SI DA ALTRESI' ATTO CHE:

la documentazione esaminata è costituita dagli elaborati scaricabili dal link allegato alla nota prot. n. 1631 del 13.03.2023 sopra citata, in particolare per quanto attiene ai profili paesaggistici, si evidenziano:

- R 10.3 – Carta delle presenze archeologiche
- R 12. 0 – Fotoinserimenti di cava – 28.12.2022
- R 2.0 – Relazione tecnica generale – 28.12.2022
- R 6.0 – Relazione Paesaggistica – 28.12.2022
- R 8.0 – Relazione agronomica – 28.12.2022
- D 01 – Catastale – Rev. 3 febbr. 2023
- D 02 – Stato Attuale – Rev. 3 febbr. 2023
- D 03 – Prima Fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 04 – Seconda Fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 05 – Terza fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 06 – Quarta fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 07 – Quinta fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 08 – Sesta Fase – Rev. 3 febbr. 2023
- D 09 a – Sezioni – Rev. 3 febbr. 2023
- D 09 b – Sezioni – Rev. 3 febbr. 2023
- D 09 c – Sezioni – Rev. 3 febbr. 2023
- D 09 d – Sezioni – Rev. 3 febbr. 2023
- D 09 e – Sezioni – Rev. 3 febbr. 2023
- D 10 a – Sezioni ambientali – Rev. 3 febbr. 2023
- D 10 b – Sezioni ambientali – Rev. 3 febbr. 2023
- D 10 c – Sezioni ambientali – Rev. 3 febbr. 2023
- D 10 d – Sezioni ambientali – Rev. 3 febbr. 2023
- D 10 e – Sezioni ambientali – Rev. 3 febbr. 2023
- D 11 – Particolari costruttivi
- D 13 – Sistemazione finale per curve di livello – Rev 3 febbr. 2023
- D 14 – Progetto autorizzazione scavi – Rev. 3 febbr. 2023
- D 15 – Progettazione sistemazione finale autorizzata – Rev. 3 febbr. 2023
- D 16 – Sistemazione finale autorizzata – Rev. 3 febbr. 2023
- D 17 – Raffronto progettazione scavi autorizzata e in variante – Rev. 3 febbr. 2023
- D 18 – Raffronto sistemazione ambientale autorizzata e in variante – Rev. 3 febbr. 2023
- D 19 – Planimetria di progetto con indicazione dei sub-ambiti del fronte in roccia e riporto – Rev. 3 febbr. 2023
- D 20 – Planimetria raffronto tra nuovo progetto scavi ed aree aventi possibili interferenze archeologiche – Rev. 3 febbr. 2023.

Attualmente la cava si presenta con un fronte coltivato a forma di anfiteatro. Sul lato destro del fronte sono stati attuati alcuni interventi di parziale ricomposizione morfologica e di rinaturalizzazione delle superfici, mentre sulla parte posta a quota inferiore sono presenti numerosi manufatti ed impianti.

Gli interventi proposti in variante comportano principalmente un ampliamento dell'escavazione sulla parte destra del fronte ed alcune modifiche all'impronta dei gradoni, mantenendo la tipologia di coltivazione a gradone discendente con progressivi interventi di rinaturalizzazione.

Le fasi finali di sistemazioni prevedono un conferimento di materiale volto alla parziale ricostituzione morfologica del versante e con conseguenti interventi di rinaturalizzazione delle nuove superfici.

Complessivamente si prevede un'escavazione di mc. 732.000 ed un riporto di mc. 1.134.955 su una superficie totale di mq. 124.246, da realizzarsi in un arco temporale stimato di 22 anni.

L'area di riferimento è classificata come segue:

- dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m., livello locale, assetto insediativo, in parte come zona "ANI MA", ovvero "insediamenti sparsi in regime di mantenimento", disciplinata dall'art. 52 ed in parte come zona "IS MA", ovvero "Insediamenti sparsi in regime di mantenimento", disciplinata dall'art. 49 delle relative norme di attuazione;
- dal vincolo "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco.

Le modifiche introdotte, fatta salva una temporanea fase di maggiore alterazione del fronte, possono ancora pervenire ad una configurazione finale dei luoghi simile a quanto già in precedenza valutato.

A motivo dell'estrema visibilità del fronte di cava dall'asse autostradale, sono da considerarsi elementi rilevanti per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di cava rispetto all'ambito di riferimento e quindi fondanti rispetto al favorevole pronunciamento della presente autorizzazione, i seguenti criteri di qualità paesaggistica:

a) la realizzazione di schermature, previa verifica degli altri profili coinvolti nella realizzazione dell'opera, costituite da materiale coerente con l'ambito boscato, giustapposte al fronte di scavo secondo rapporti di acclività prossimi a quelli presenti all'intorno, volte alla parziale ricostituzione del versante e del conseguente ambito boscato;
b) la realizzazione delle progressive sistemazioni dei gradoni comprensive della fase di rinaturalizzazione delle superfici, così come indicate a progetto, originando geometrie quanto più possibile riconducibili alla naturalità del versante, limitando l'esecuzione delle opere di contenimento artificiali e geometrie rigide;
c) la realizzazione di ulteriori forme di mitigazione/compensazione, realizzate anche nelle fasi intermedie del programma, volte a diminuire la percepibilità del fronte in roccia dalle principali visuali pubbliche;
d) la salvaguardia di eventuali elementi significativi da un punto di vista archeologico nei termini meglio indicati dalla locale Soprintendenza.

SI RITIENE PERTANTO CHE:

la soluzione progettuale prevista in variante sia in linea con questi obiettivi di qualità paesaggistica, fatta salva una costante attività di monitoraggio così come già prevista nei precedenti provvedimenti emanati in sede regionale, lasciando impregiudicata la facoltà, qualora si rendesse necessario, di indicare elementi di perfezionamento al fine di perseguire la salvaguardia dell'ambito sotto il profilo qui trattato;

quanto sopra costituisca elemento da valutarsi sotto il profilo paesaggistico primariamente in termini qualitativi e secondo l'effettivo raggiungimento dei sottesi elementi prestazionali ivi indicati o non in base ad un mero raffronto metrico delle soluzioni adottate.

SI RITIENE INOLTRE CHE le opere proposte,

stante l'assenza di significative modificazioni al quadro di riferimento normativo e pianificatorio, possano ritenersi a tutt'oggi compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come indicato nelle relative Norme di Attuazione sopra richiamate ed altresì con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., a tutela dei valori paesaggistici propri dei beni pubblici interessati in quanto sono volte ad un parziale recupero vegetazionale delle superfici interessate dagli scavi con un conseguente miglioramento della percezione delle stesse rispetto alle visuali esistenti dai contermini luoghi pubblici.

SI DA ATTO che:

ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento finale. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Sulla base di quanto sopra espresso, relativamente all'istanza di nuova autorizzazione paesaggistica volta all'approvazione della variante al programma di coltivazione della cava denominata "Acquafredda", in Comune di Castiglione Chiavarese (Ge), a favore della Cava Acquafredda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominati, da parte di altri Enti competenti si rende la seguente

DETERMINAZIONE DI ASSENSO

1) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. nell'ambito del procedimento come sopra attivato per gli interventi di cui in premessa con la seguente prescrizione:

   a) gli interventi sottesi alla coltivazione siano sempre eseguiti secondo i criteri di qualità paesaggistica sopra indicati.

Si precisano inoltre i seguenti termini di validità da riportare nell'atto finale:

1) l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica ha validità di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento finale ed i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Al presente assenso, reso all'Amministrazione procedente, non seguirà altro specifico provvedimento regionale sotto il profilo paesaggistico.

Resta ferma la necessità che codesta Autorità procedente provveda alla trasmissione allo scrivente Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento, completo dell'elenco degli atti approvati.

Copia della presente è inviata altresì alla locale Soprintendenza.

EB/

Il Direttore
(ing. Alessandro Croce)

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 18-04-2023 17:50:57
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024